

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 01 del mese di febbraio duemilaundici. Il Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Bari, Dott. Sergio Di Paola

Assistito dal cancelliere dr. Maria Liuzzi Il Pubblico Ministero dr. Gatti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA		
nei confronti di:		
nato a"	ed ivi residente alla	
 Libero Contumace 		
Assistito e difeso, di fiducia, dall'avv. Antonio Mar	ia LA SCALA Via Davanzati,	
25 – BARI - presente		

IMPUTATO

Per l'ipotesi di reato di cui all'art.2, D.Lgs. 74/2000, poiché al fine di evadere la

imposta sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, registrava nelle scritture contabili obbligatorie ed indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi passivi fittizi. In particolare nella sua qualità di rappresentante della , annotava nelle scritture contabili obbligatorie e indicava nelle relative dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi inesistenti, nel periodo:

2003 per un importo imponibile di € 38.461,54 e I.V.A. per € 1.538,46; (costituito da fattura n. 1 del 22/10/03) emessa dalla ditta "
con sede in e di € 57.692,31 e I.V.A. per € 2.307,69, (costituito da fattura n. 7 del 16/10/03) emessa da con sede in

Accertato in Rutigliano il 31/10/2004

1		
N 16966/2005R C. N.R.		
N 25107/2010RG GTP		
N. 151/2(11 R.G. SENT		
DEPOSITATA IN CANCLI	HIR	LA
il 01/02/2011		
X		
Appello o ricorso per Cassaz	rione	
il//		-
Notificato estratto al contum	ace	
II O I PARA		
Avviso dep. sente 1za notif.		
il		
ordinanza inammissibilita		
del		
notificata il		
SENTENZA IRREVOCABI	LE	
il		
	_	
Scheda per		
redatta il		_
NATO	Ca	amp
penale		
NATO	Reg.	Ese
Proc. Rep. di Bari		
Estratto Sentenza trasmesso		
a		
il		
per		1
a		
il		
per		
a		
il		
per		

Fatto e diritto

All'esito delle indagini preliminari svolte nei confronti di

l'ufficio del P.M.

chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato in relazione al reato indicato in epigrafe.

Nell'odierna udienza preliminare, la difesa dell'imputato ha richiesto pronunciarsi sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto e, in subordine, provvedimento di non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione del reato.

Rileva il Giudice che il reato contestato, alla stregua della disposizione di cui all'art. 157 c.p. (nella formulazione previgente più favorevole all'imputato, secondo il disposto dell'art. 10, 3° comma l. 251/2005), risulta estinto per intervenuta prescrizione (poiché il fatto è stato consumato il 30.10.2004 sicché, alla data del 30.10.2009 il reato era già prescritto, non essendo intervenuti precedenti atti interruttivi – il primo atto interruttivo risulta dagli atti l'invito a presentarsi per rendere li'interrogatorio emesso l'11.3.2010); pertanto, mancando le condizioni per la più favorevole pronuncia di proscioglimento nel merito (non risultando in atti la prova evidente dell'insussistenza del fatto), tleve essere pronunciata sentenza dichiarativa della causa estintiva ai sensi dell'art. 129, 1° comma c.p.p.

P.Q.M.

Il Giudice, visto l' art. 425 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato a lui ascritto, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Bari, 1[^] febbraio 2011

Dr. Servid Di Paola

P. C.

JJON. LIUZZ

Fatto e diritto

All'esito delle indagini preliminari svolte nei confronti di

'ufficio del P.M.

chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato in relazione al reato indicato in epigrafe.

Nell'odierna udienza preliminare, la difesa dell'imputato ha richiesto pronunciarsi sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto e, in subordine, provvedimento di non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione del reato.

Rileva il Giudice che il reato contestato, alla stregua della disposizione di cui all'art. 157 c.p. (nella formulazione previgente più favorevole all'imputato, secondo il disposto dell'art. 10, 3° comma l. 251/2005), risulta estinto per intervenuta prescrizione (poiché il fatto è stato consumato il 30.10.2004 sicché, alla data del 30.10.2009 il reato era già prescritto, non essendo intervenuti precedenti atti interruttivi – il primo atto interruttivo risulta dagli atti l'invito a presentarsi per rendere li'interrogatorio emesso l'11.3.2010); pertanto, mancando le condizioni per la più favorevole pronuncia di proscioglimento nel merito (non risultando in atti la prova evidente dell'insussistenza del fatto), tleve essere pronunciata sentenza dichiarativa della causa estintiva ai sensi dell'art. 129, 1° comma c.p.p.

P.Q.M.

Il Giudice, visto l' art. 425 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato a lui ascritto, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Bari, 1^ febbraio 2011

Dr. Sergio Di Paola

maile in cas.

1-2-2049 1 - 2011, 01. LIVZZ,

.